

## ATTO CAMERA

### ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03012-C/017

#### Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 17  
Seduta di annuncio: 822 del 28/06/2017

#### Firmatari

Primo firmatario: D'UVA FRANCESCO  
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE  
Data firma: 28/06/2017

#### Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
CRIPPA DAVIDE	MOVIMENTO 5 STELLE	28/06/2017

Stato iter: **CONCLUSO il 28/06/2017**

#### Partecipanti allo svolgimento/discussione

<b>PARERE GOVERNO</b>	<b>28/06/2017</b>
GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO SVILUPPO ECONOMICO	

#### Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 28/06/2017  
ACCOLTO IL 28/06/2017  
PARERE GOVERNO IL 28/06/2017  
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/06/2017  
CONCLUSO IL 28/06/2017

#### Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03012-C/017  
presentato da  
D'UVA Francesco  
testo di  
Mercoledì 28 giugno 2017, seduta n. 822

La Camera,  
premesso che:

il disegno di legge in esame contiene misure che interessano la distribuzione del carburante. A riguardo si segnala che le associazioni sindacali di categoria stanno denunciando da tempo il programma della compagnia petrolifera Esso di cedere a terzi acquirenti gli impianti di distribuzione carburanti di sua proprietà modello cosiddetto «grossista a marchio Esso»;

la compagnia ha infatti raggiunto un accordo con Intervias Group Limited per la vendita di un ramo d'azienda costituito da 1.075 stazioni di servizio (di proprietà o in affitto, gestiti da terzi) e dai contratti relativi a 101 impianti di proprietà di terzi, che rappresentano l'ultimo «pacchetto» di punti vendita rimasto fuori dal *branded wholesaler*;

l'intesa è soggetta ora al completamento del processo di informazione e consultazione con le rappresentanze sindacali dei lavoratori dipendenti e all'approvazione dell'Antitrust, con il *closing* dell'operazione previsto non prima di 5 mesi;

i gestori avevano manifestato la volontà di avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, del decreto-legge

24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge n. 27 del 2012, della facoltà di riscatto degli impianti di distribuzione;

Esso non avrebbe però dato riscontro a tale richiesta, perché riterrebbe di poter realizzare il modello cosiddetto «grossista», avvalendosi di alcune clausole presenti nei contratti di «cessione gratuita dell'uso impianti di distribuzione»;

tali clausole conferirebbero ad Esso il potere di cedere il contratto a terzi in qualsiasi momento e senza preavviso, imponendo al gestore di prestare preventivamente il proprio consenso al «trasferimento» sia la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni o di rimuovere in via definitiva il punto vendita in qualsiasi momento e senza preavviso con la conseguente risoluzione del contratto; in realtà, dette clausole, qualificate da Esso come vessatorie ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, integrerebbero, secondo lo scrivente, la fattispecie di abuso di dipendenza economica di cui all'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, perché trattasi di prescrizioni che impongono al gestore «condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie», ovvero prevedrebbero «l'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto»;

tali clausole si configurerebbero quindi come nulle ai sensi del comma 3 dell'articolo 9, della legge n. 192 del 1998 e ulteriori clausole presenti negli altri contratti stipulati dalla Esso con i singoli gestori determinerebbero obiettivamente, tra le parti contraenti, «un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi», ossia la dipendenza economica di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 192 del 1998 e sarebbero quindi affette a loro volta da nullità;

inoltre, tale condotta, omissiva si porrebbe in contrasto con il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito dalla legge n. 27 del 2012 che impone ai titolari degli impianti ovvero ai fornitori di non «ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore» e fra esse quella di richiedere il riscatto prevista al precedente comma 2. Da tale previsione consegue il correlato obbligo del titolare dell'impianto di prendere in considerazione la richiesta di riscatto: un vero e proprio obbligo di negoziazione;

tale inadempimento, ad avviso dello scrivente, integrerebbe quindi un'ipotesi di «abuso di dipendenza economica»;

pertanto le Federazioni sono ricorse alle vie legali, a tutela dei gestori di impianti di distribuzione di carburante a marchio Esso ceduti;

prosegue lo smantellamento del comparto industriale in assenza di qualunque politica di indirizzo. A rischio i livelli occupazionali, ma anche qualità dei prodotti e persino la garanzia degli approvvigionamenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni possibile iniziativa utile al fine di garantire la continuità gestionale degli impianti ceduti e i relativi livelli occupazionali e il rispetto delle prescrizioni contenute nell'accordo aziendale siglato il 16 luglio 2014 relativamente alle reti a marchio cedute;

a monitorare tramite l'Osservatorio carburanti il livello dei prezzi praticati sulle reti di distribuzione carburanti cedute;

ad attivare un tavolo con le società subentranti nella proprietà della rete Esso e le associazioni di rappresentanza dei gestori al fine di ottenere quanto sopra.

9/3012-C/17. (Testo modificato nel corso della seduta). D'Uva, Crippa.